



AZIENDA USL ROMA F

**U.O.C. Personale Dipendente**

Prot. n. 4081 del 01.12.2008

→ Al Presidente dell'Ordine dei Psicologi del Lazio

**Dr.ssa Maria Lori Zaccaria**

Alla Regione Lazio – Dpt. Sociale  
Direzione Reg.le Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R.  
Dirigente dell'Area

**Dr.ssa Maria Chiara Coletti**

Alla C.G.I.L. Medici ed S.P.T.A.

Alla U.I.L. Medici ed S.P.T.A.

Oggetto: Diffida di rettifica avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di Direttori di struttura complessa per le U.O.C. T.S.M.R.E.E. e Tutela salute della donna e medicina preventiva in età evolutiva.

In relazione alla nota del Presidente dell'Ordine dei Psicologi del 30/06/08, alla nota della Regione Lazio prot. n. 88427/D4/43/01 del 28/07/08 ed alla nota delle OO.SS. del 23/06/08 con le quali si chiedeva l'applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 483/97 per gli avvisi pubblici indicati in oggetto, si precisa quanto segue:

Il legislatore ha regolamentato l'istituto concorsuale delle discipline con pluralità di accesso prevedendone l'eccezionalità e stabilendone un regime applicativo molto rigido, articolato sul combinato disposto degli art. 57 del D.P.R. n. 483/97 e art. 4 del D.P.R. n. 484/97.

La prima delle due disposizioni citate ammette la possibilità per le Aziende sanitarie di indire concorsi con accesso riservato a più categorie professionali "secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale (oggi Direttore di Struttura Complessa) del personale del S.S.N."

La seconda norma – che è quella limitatrice dell'utilizzazione dell'istituto concorsuale di che trattasi – precisa che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possano essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della Sanità, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e la Conferenza Permanente Stato-Regioni.

Al tempo stesso la norma stabilisce che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, le discipline sono quelle elencate nel secondo comma del medesimo art. 4 del D.P.R. n. 484/97.

Ne consegue che in mancanza del decreto ministeriale, le discipline con pluralità di accesso sono quelle previste dal citato art. 4, che determina la pluralità di accesso soltanto ai profili professionali di biologo, chimico e farmacista, con riferimento a precise discipline e specialità.

Ne sono, invece, esclusi gli psicologi, i quali possono solo partecipare al conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa in psicologia e in psicoterapia, purché legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Di conseguenza, questa Azienda sanitaria ritiene di non poter aderire alle richieste avanzate dalle OO.SS. e dall'Ordine dei Psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE

*Marco Biagini*

